

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### Il Decreto Cybersecurity diventa Legge

La Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 ha reso noto che il Decreto-legge n. 105 del 21 settembre 2019 è stato convertito nella Legge n. 133 del 18 novembre 2019. ([documento integrale](#))

Tale Decreto è anche definito Decreto Cybersecurity in quanto recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica".

Il Decreto-legge 105/2019 ha istituito infatti il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo. I temi principali del provvedimento sono la messa in sicurezza della rete 5G e la protezione delle parti informatiche più sensibili e cruciali del Paese, per il tramite di specifici obblighi e organi di controllo.

Vengono inoltre affidati alla Presidenza del Consiglio i poteri di ispezione e di verifica del rispetto dell'adozione delle norme a tutela della sicurezza da parte dei soggetti pubblici, ruolo che precedentemente era svolto dall'Agid (l'Agenzia per l'Italia Digitale). Il Ministero dello Sviluppo Economico è invece responsabile di queste attività con riguardo ai soggetti privati.

In sede di conversione in legge è stato aggiunto all'art. 1 il comma 11-bis che ha integrato l'art. 24 bis, intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", del D.Lgs. 231/2001. Nello specifico al comma 3 del citato art. 24-bis si prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote, oltre che nei casi dei delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies del Codice Penale, anche per i delitti di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto Cybersecurity. È opportuno segnalare inoltre che l'art. 1,

comma 11, del decreto in oggetto convertito ora in legge, stabilisce che chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti individuati in alcuni commi del medesimo articolo o lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza, fornisca informazioni o dati non rispondenti al vero, oppure ometta di comunicarli entro i termini prescritti, è punito con la reclusione da uno a tre anni. I citati dati e informazioni sono quelli rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lett. b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lett. a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lett. c).

Le nuove norme entrano in vigore a partire dal **21 novembre 2019**.

### A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza

In tema di Responsabilità Sociale d'Impresa Eddystone anche quest'anno ha deciso di devolvere un contributo all'associazione [ActionAid](#).

ActionAid è un'organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della fame nel mondo, povertà e dell'esclusione sociale.

Da oltre 40 anni sono a fianco delle comunità del Sud del mondo per garantire loro migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali.

Adottate anche Voi un bambino a distanza e con meno di 1 euro al giorno (25 euro al mese) cambierete il suo futuro e quello della sua comunità.



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)  
Contatti:  
Massimo Baldelli (AD)  
Avv. Guido Pavan



#### SCHEDE & SCHEMI

Servizio in  
abbonamento:  
- rassegna normativa  
- approfondimenti  
- checklist

Richiedi info a  
[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**“Nel segnalare violazioni del diritto unionale che ledono il pubblico interesse, i whistleblowers svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni e nella salvaguardia del benessere della società.”**

## Whistleblowing: pubblicata in GU UE la nuova Direttiva

In data 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, inerente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, i c.d. "whistleblowers" o informatori. ([documento integrale](#))

La Direttiva, risalente al 23 ottobre 2019, stabilisce norme minime comuni atte a garantire un elevato livello di protezione a coloro che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Viene applicata alle persone che lavorano all'interno sia del settore privato che pubblico, tra cui è opportuno ricordare rientra il settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che segnalano violazioni oppure divulgano informazioni sulle trasgressioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Tali segnalazioni possono riguardare sia violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione, relativamente a diversi settori, sia violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, di cui all'articolo 325 TFUE, e quelle ulteriormente specificate nelle misure dell'Unione. Sono comprese inoltre le violazioni che riguardano il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, fra cui le violazioni delle norme

dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. Infine sono incluse le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che contravvengono le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Nello specifico la Direttiva prevede che i soggetti giuridici del settore pubblico e privato istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e disciplinino il relativo seguito al fine di consentire ai lavoratori di effettuare le segnalazioni sulle eventuali violazioni riscontrate nella propria attività professionale. La Direttiva impone agli Stati membri di istituire anche dei canali di segnalazione esterna, i quali devono essere utilizzati dalle persone giuridiche dopo aver adottato quelli di segnalazione interna. È necessario pertanto che ogni Stato nomini le Autorità competenti per ricevere e fornire un riscontro e infine per dare seguito alle segnalazioni.

Le nuove norme mirano quindi a tutelare gli informatori dal rischio di licenziamento o da altre forme di ritorsione che possano scaturire dalla segnalazione di violazioni,

permettendo inoltre di introdurre misure di sostegno e di protezione, anche grazie ad un sistema sanzionatorio specifico.

La Direttiva entrerà in vigore il **16 dicembre 2019**. Agli Stati membri viene richiesto di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla suddetta Direttiva entro il 17 dicembre 2021. Hanno pertanto a disposizione due anni per recepire le nuove norme all'interno del diritto nazionale. Si segnala tuttavia che per i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori è concessa una deroga, fino alla data del 17 dicembre 2023, per quanto riguarda l'obbligo di istituire un canale di segnalazione interno.

La presente Direttiva rappresenta l'esito di un processo iniziato il 27 aprile 2018 a seguito della notizia della pubblicazione da parte della Commissione Europea di una proposta di direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

In conclusione si evince che lo scopo della Direttiva (UE) 2019/1937 è quello di rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori.



### ATENA®

#### Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico \*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

\* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



**“Evasione, i quattro reati estesi alle imprese”**

## Decreto Fiscale: quattro nuovi reati tributari nella legge 231

In data 26 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019, il c.d. “Decreto Fiscale”, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La principale novità del suddetto decreto è stata l'introduzione, all'interno dell'elenco dei reati presupposto della Responsabilità 231, del reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, ex art. 2 D.Lgs. 74/2000. ([documento integrale](#))

La Commissione Finanze della Camera, dopo avere esaminato il suddetto Decreto, ha approvato diversi correttivi in ordine alle previsioni penali tributarie.

Rispetto alle disposizioni del Decreto-legge è stata aggravata la stretta nei confronti delle persone giuridiche, con riferimento alle quali è stato sancita la responsabilità ex 231 per tutti i più gravi reati tributari. Uno dei correttivi, concordato tra il Ministero della Giustizia e il MEF, estende infatti il campo di applicazione della 231 ad altri quattro reati: la dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici, l'emissione di fatture o altri documenti contabili per operazioni inesistenti, l'occultamento o la distruzione di documentazione contabile e infine la sottrazione fraudolenta

al pagamento delle imposte. Nello specifico il primo reato consiste in operazioni simulate o documenti falsi idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Il secondo reato riguarda invece l'emissione o il rilascio di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti con lo scopo di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o l'Iva. Tale fine può essere raggiunto anche tramite l'occultamento o la distruzione di documentazione contabile in quanto non permette la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. L'ultimo reato infine consiste nell'alienazione simultanea o in altri atti fraudolenti su beni propri o altrui, atti a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva e sottrarsi così al pagamento delle imposte, degli interessi o delle sanzioni sopra determinati importi. Comprende anche il caso in cui vengano riportati, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi fittizi sopra certi importi al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Viene prevista inoltre l'ipotesi che la responsabilità per gli illeciti

possa riguardare anche gli artt. 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 74/2000, ossia i reati per i quali le persone fisiche sono già soggette ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Per quanto concerne la disciplina della confisca allargata o per sproporzione viene modificata e prevista solo per gli illeciti più gravi. Nello specifico quando la condanna che la legittima ha come conseguenza un'evasione da 100.000 euro o più.

È stato poi alleggerito il trattamento sanzionatorio per alcuni dei reati fiscali, trovando un accordo fra quanto previsto dal Decreto e il regime attuale.

L'ultima questione affrontata è stata quella delle ritenute per appalti e subappalti. In questo ambito è stato deciso di applicare la procedura antievasione per gli appalti e subappalti superiori a 200.000 euro e per quelle imprese che fanno ricorso alla somministrazione di manodopera. Infine è previsto un esonero per quelle società che sono in vita da tre anni e comunque da non più di cinque.

## Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121



## I prossimi eventi e convegni

Gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione al personale interno e agli esponenti aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sia di legge che regolamentari.

Si ricorda, tra le altre, l'obbligo di formazione in materia antiriciclaggio diretto al personale che cura la relazione con la clientela e diretto al personale che gestisce l'AUI, le SARA e la valutazione delle operazioni sospette.

Un altro obbligo di formazione è posto a carico delle SGR, sia a quelle che gestiscono i fondi alternativi (FIA) e sia a quelle che gestiscono fondi tradizionali (UCITS).

Infatti l'applicazione in Italia della direttiva AIFM impone alle SGR di

assicurare su base periodica specifiche sessioni di addestramento e formazione (cd induction session) rivolte agli esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione e alta direzione (es. direttore generale, CFO, COO, CRO, CAE) in merito alla normativa del settore finanziario (UCITS, AIFMD, MIFID2, MAR).

Eddystone progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendali Interni (cd. "In-House") personalizzati per rispondere alle esigenze del singolo Intermediario sui seguenti temi: 1) MiFID 2) Antiriciclaggio ; 3) Modello 231 e responsabilità ente, 4) ICAAP, 5) Internal Audit, Compliance e Risk Management.

Si ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni previste dal nuovo Regolamento Intermediari, adotta-

to con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, i membri del personale degli intermediari che forniscono informazioni o prestano consulenza alla clientela devono rispettare determinati requisiti di conoscenza e competenza.

In particolare, ai sensi dell'art. 81, lett. h) del Regolamento Intermediari, gli intermediari devono assicurare che i membri del personale, al fine di mantenere qualifiche idonee e aggiornare le proprie conoscenze e competenze, svolgano un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore.



**KEEP  
CALM  
AND  
CALL  
EDDYSTONE**



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
Tel. +39 02.65.72.823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Massimo Baldelli (AD)  
[m.baldelli@eddystone.it](mailto:m.baldelli@eddystone.it)

Avv. Guido Pavan (partner)  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)

Seguici anche su





## **Festa di Natale Eddystone**

**Cocktails e Buffet**

**17 dicembre 2019** dalle 18:00 alle 20:00

Circolo della Pallacorda in Corso Magenta, 52 a Milano

Info e prenotazioni [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it) entro il 13/12/2019

**Ti aspettiamo!!**

**il Team di Eddystone**